

Accordo di collaborazione

Tra

La Società Italiana di Economia Demografia e Statistica (SIEDS), con sede legale presso lo Studio Cadoni Via Ravenna, 34, Roma RM 00161, C.F./P.IVA 80198250583 rappresentata dal legale rappresentante Prof. Salvatore Strozza, Presidente della SIEDS, nato a Formia (LT) il 22/08/1963 e residente a Gaeta (LT) in Via Europa n. 116, C.F. STRSVT63M22H708M

e

l'Unione Statistica dei Comuni Italiani (USCI), con sede in Roma e sede operativa presso c/o Profits & Losses Borgo degli Albizi, 4, Firenze FI 50122, P.IVA/CF 03010960239 rappresentata dal legale rappresentante Dott. Girolamo D'Anneo, Presidente dell'USCI, nato a Palermo il 12/11/1966 e residente a Palermo in via Veneto n. 20, C.F. DNNGLM66S12G273W

definite in seguito con i rispettivi acronimi o indicate come le Parti.

Premesso che:

- la SIEDS, Associazione senza fini di lucro, ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi economici, demografici e statistici e stabilire attive forme di collaborazione fra i cultori di dette discipline e altre affini nel campo delle scienze sociali e del comportamento umano. A tal fine organizza convegni, congressi o riunioni scientifiche, pubblica la Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica (RIEDS) e fornisce la propria collaborazione a Società affini, nazionali ed internazionali;
- l'USCI, Associazione senza fini di lucro, ha - fra gli altri - lo scopo di favorire, sviluppare e divulgare la cultura statistica, promuovere la realizzazione dei sistemi informativi statistici e le attività di ricerca ed analisi statistiche presso le autonomie locali, di promuovere la collaborazione, gli scambi informativi e il confronto di esperienze, per migliorare la produzione, la diffusione e l'impiego dell'informazione statistica ufficiale a livello locale, e di sviluppare rapporti di collaborazione con altre Associazioni operanti nel campo delle autonomie locali, della statistica e della ricerca, a livello nazionale e internazionale.

Tenuto conto che

- lo sviluppo della cultura statistica è oggetto preminente negli scopi sociali delle due Associazioni, in quanto elemento essenziale della qualità, della diffusione e della trasparenza dell'informazione statistica, con particolare riferimento al campo economico, demografico e sociale;
- la qualità dell'informazione statistica ufficiale si misura anche sulla pertinenza di questa alle realtà territoriali, anche in un'ottica di sussidiarietà;
- gli Enti Locali, e i Comuni in particolare, necessitano per la loro azione amministrativa e di governo del territorio di informazioni e analisi statistiche non episodiche, affidabili e tempestive;
- debbono valere anche per la statistica ufficiale prodotta a livello locale i principi di autonomia, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e trasparenza, confrontabilità, coerenza, obiettività, completezza e pertinenza dell'informazione statistica;
- lo sviluppo della funzione statistica interna dei Comuni, come pratica di buona amministrazione, come

elemento di innovazione nella gestione e nella programmazione, come manifestazione di trasparenza e democrazia nei confronti dei cittadini amministrati, può supportare adeguatamente le funzioni di pianificazione, programmazione e valutazione delle politiche e dei servizi, di controllo strategico, di controllo di gestione.

Ritenuto che

è interesse comune delle Parti collaborare per contribuire sia alla realizzazione di prodotti statistici immediatamente fruibili dalle Amministrazioni locali, sia al rafforzamento organico e professionale delle strutture organizzative dedicate alla funzione statistica nei Comuni.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 – Contenuto dell’Accordo

- Tra le Parti è istituito un rapporto di collaborazione sulle materie del presente Accordo e su quanto verrà concordemente deciso al fine di sviluppare e sperimentare metodologie per migliorare la produzione di informazione statistica e fornire una maggiore comprensione dei fenomeni demografici, economici e sociali del nostro Paese;
- Per tale fine le Parti si impegnano a concordare l’utilizzo di piattaforme digitali esistenti (es. portali web dedicati, mailing list, gruppi di lavoro online) per facilitare lo scambio di informazioni e il coordinamento delle attività impegnandosi ad esplorare l’utilizzo di tecnologie avanzate per migliorare la qualità, la tempestività e l’accuratezza delle analisi statistiche, promuovendo un uso innovativo dei dati per la *governance* locale.

Art. 2 – Obblighi delle Parti

1. Tra la SIEDS e l’USCI è istituito un rapporto di collaborazione sulle materie del presente Accordo e su quanto verrà concordemente deciso dagli organi direttivi delle due Associazioni;
2. L’USCI verrà ammessa come socio collettivo della SIEDS, ai sensi degli artt. 6 e 8 dello Statuto della SIEDS, e la SIEDS verrà ammessa come socio sostenitore dell’USCI, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dell’USCI. Le parti rinunciano reciprocamente alla quota associativa;
3. L’USCI promuoverà presso gli enti propri associati e presso altri enti del Sistema Statistico Nazionale la collaborazione con la SIEDS e con i suoi associati per la realizzazione di studi, iniziative ed eventi nel campo economico, demografico e statistico finalizzati allo sviluppo della funzione statistica delle istituzioni locali;
4. La SIEDS e l’USCI potranno avviare progetti di collaborazione per la realizzazione di iniziative formative rivolte sia ai dipendenti degli uffici comunali che agli studenti universitari, attraverso convenzioni con le strutture universitarie. In questo ambito - compatibilmente con gli assetti organizzativi degli Enti Locali - possono essere previsti tirocini di studenti universitari presso gli uffici di statistica delle Amministrazioni. In particolare La SIEDS si impegna a facilitare i contatti con le Università di riferimento, mentre l’USCI si impegna a coordinare i contatti con gli uffici statistici comunali e a garantire, nei limiti delle proprie disponibilità di risorse, l’intervento di propri esperti;
5. Nei limiti delle rispettive disponibilità di risorse, l’USCI si impegna a garantire la propria collaborazione e presenza alle iniziative della SIEDS, così come la SIEDS si impegna a garantire la propria collaborazione e presenza alle iniziative dell’USCI;

6. Le Parti si impegnano a tenere un incontro con cadenza almeno annuale tra i rispettivi rappresentanti, nel quale si valuteranno i risultati ottenuti e si proporranno eventuali miglioramenti per le attività previste dal presente Accordo.

Art. 3 – Attività in collaborazione e proprietà dei risultati

Tutti i risultati derivanti dall'esecuzione dei progetti comuni e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti. In ogni opera o scritto relativi alle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionato l'intervento dei soggetti promotori e realizzatori delle attività medesime.

Le Parti si impegnano a rispettare le normative vigenti in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, garantendo che le informazioni raccolte durante le attività dell'Accordo verranno trattate in modo confidenziale e utilizzate esclusivamente per le finalità previste.

Art. 4 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

Il presente Accordo redatto su carta semplice, in due esemplari, decorre dalla data di sottoscrizione per la durata di anni tre, ferma restando per le Parti la possibilità di recedere in qualsiasi momento dall'Accordo dandone comunicazione a mezzo raccomandata PEC almeno 30 giorni prima del recesso. L'Accordo è implicitamente rinnovato per la stessa durata qualora nessuna delle due parti ne dia disdetta entro 6 mesi dalla scadenza. Durante la vigenza temporale dell'Accordo potranno essere stipulati, per la realizzazione di misure e/o attività specifiche, protocolli a carattere integrativo rispetto all'Accordo sottoscritto fra le Parti.

Art. 5 – Costi ed oneri

La partecipazione all'insieme degli organismi di *governance*, di gestione e allo staff ha carattere non oneroso e non comporta costi finanziari a carico delle Parti. Le attività oggetto del presente Accordo sono senza oneri finanziari aggiuntivi e rientrano nei rispettivi obiettivi strategici e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6 – Logo, denominazioni e comunicazione

Le Parti contraenti si impegnano, nel pieno spirito di trasparenza e di buona fede, a comunicare ogni attività di informazione e comunicazione da esse svolte all'interno delle azioni del presente Accordo che abbia carattere pubblico e/o istituzionale. Entrambe le Parti non si assumono la responsabilità dei contenuti delle attività di comunicazione ed informazioni non concordate e sviluppate dell'altra Parte per quanto attiene le attività previste dal presente Accordo. I rispettivi loghi possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. L'utilizzo dei loghi straordinario o comunque al di fuori delle attività previste, necessita del consenso delle Parti interessate.

Art.7 – Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole e concordata qualsiasi controversia che possa aver luogo con l'applicazione ovvero in ordine alle interpretazioni dell'Accordo in oggetto. Qualora, la bonaria composizione della controversia non sia stata raggiunta, le Parti concordano che il foro competente è rappresentato dal tribunale di Roma.

Art. 8 – Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato dal presente Accordo fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419

del Codice civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 9 – Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 10 – Trattamento dati personali e riservatezza

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati in conformità al disposto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché alle previsioni contenute nel regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

Roma, 19 novembre 2024

Il Presidente della SIEDS
Società Italiana di Economia, Demografia e
Statistica
Prof. Salvatore Strozza



Il Presidente dell'USCI
Unione Statistica dei Comuni Italiani
Dott. Girolamo D'Anneo

